SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 2241)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, NOCI, DA ROIT e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1983

Modifiche all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e all'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, concernenti misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità e istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Onorevoli senatori. — È ormai opinione unanimemente condivisa che l'attuale normativa che regola l'istituto del soggiorno obbligatorio solleva molteplici problemi. In particolare, il collocamento di persone socialmente pericolose presso comuni periferici, nella misura in cui rende poco agevole il loro inserimento nel mondo del lavoro, spinge questi ultimi a continuare a svolgere le abituali attività delittuose. Tutto ciò implica che attualmente l'istituto del soggiorno obbligato invece di essere di ausilio nella lotta contro la delinquenza agevola la diffusione delle organizzazioni criminali.

Questa constatazione risponde, del resto, all'esperienza delle comunità che hanno ospitato soggetti sottoposti al soggiorno obbligato. Non a caso già nella relazione della Commissione antimafia, presentata al Parlamento il 4 febbraio 1976, si insisteva sulla necessità di scegliere per il soggiorno obbligato i comuni secondo criteri in grado di evitare il diffondersi di fenomeni delinquenziali in nuove aree geografiche. Si suggeriva, pertanto, sempre in tale sede, di scegliere località isolate, idonee ad impedire contatti con persone sospette. Tale suggerimento, come si è già detto, si è concretato nella costante prassi di inviare i soggetti sottoposti al soggiorno obbligato in comuni periferici, creando così i problemi cui si è in precedenza accennato.

Il presente disegno di legge si propone lo scopo di risolvere tali problemi. Per questo motivo viene previsto che il soggiorno obbligato deve essere disposto nel comune

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di nascita o di residenza. Tutto ciò perchè così si può evitare di inquinare nuovi tessuti sociali.

È vero, peraltro, che siffatta soluzione potrebbe depotenziare gli effetti di prevenzione dell'istituto del soggiorno obbligato. Ma tale rischio si è tentato di evitare, dando la possibilità al giudice di imporre al sottoposto alla misura di prevenzione obblighi che incidono — secondo i dati espressi dalla Commissione antimafia — sulla libertà di locomozione e di comunicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« Il soggiorno obbligato è disposto nel comune di nascita o di residenza della persona sottoposta alla misura di prevenzione. Nel caso in cui i predetti comuni siano sforniti di un ufficio di polizia, il soggiorno obbligato è disposto in un comune della stessa provincia che sia sede di un ufficio di polizia ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

- « Qualora sia applicata la misura del soggiorno obbligato in un determinato comune sono, inoltre, prescritti:
- 1) le ore del giorno in cui il soggiornante può allontanarsi dalla sua abitazione;
- 2) l'obbligo del soggiornante di presentarsi giornalmente e ad ogni chiamata presso l'autorità di pubblica sicurezza ».

Il tribunale, qualora lo ritenga opportuno, può inoltre disporre controlli sulla corrispondenza epistolare e sulle comunicazioni telefoniche del soggiornante.